

# TERZO SETTORE: ASD/SSD LA LEGGE 398/91

#### **01.** NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

Il detto Decreto non intacca la possibilità per **Associazioni Sportive Dilettantistiche** (**ASD**) e **Società Sportive Dilettantistiche** (**SSD**) di rimanere sotto le direttive della Legge **del 16/12/1991 n. 398 - Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche**. Tale legge è stata poi estesa alle ONLUS e alle altre associazioni e alle SSD.

### **02.** LA LEGGE 398/91

La legge 398 può definirsi una legge da sogno, che ogni attività produttiva vorrebbe avere come protezione. Premettiamo quanto segue, la 398/91 rimarrà dal 2020 soltanto per ASD e SSD, le altre associazioni che fino ad allora saranno tutelate, per mantenere le agevolazioni devono obbligatoriamente iscriversi al RUNTS (si veda a tale scopo la Circolare AE 18/2018 pagina 31).

La legge è considerata paradisiaca per **almeno tre motivi**:

ai fini delle II.DD.	applica un coefficiente di reddito del 3% tassato al 24% (Ires), in altre parole su un reddito di 100.000 euro viene riconosciuto un coefficiente forfettario di spesa pari al 97% e l'imponibile fiscale
	sarà pari a 3.000 euro sui quali l'imposta da versare sarà pari a 720 euro (il 24% dell'imponibile);
ai fini Iva	l'imposta a debito viene forfettariamente determinata in ragione pari al 50% dell'Iva incassata;
ai fini contabili	esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, da scritture contabili e da ulteriori obblighi, non ci sono adempimenti se non la conservazione delle fatture.



A tal ultimo proposito è comunque consigliabile mantenere ordinatamente le fatture di acquisto e le spese sostenute per un fine pratico, in caso di controlli che disconoscano il riconoscimento di cui alla L. 398/91 senza conservare i documenti non si potranno ricostruire le spese e recuperare. Si consiglia di mantenere comunque un'ordinata contabilità, necessaria peraltro ai fini dei documenti per il rendiconto.

Ai predetti vantaggi e a quelli che diremo appresso si aggiunga **la fuoriuscita dalla presunzione di commercialità delle sponsorizzazioni** (**solo ai fini II.DD.**, IVA rimane uguale). Con riferimento a tale ultima annosa questione ormai l'orientamento giurisprudenziale propende per il loro riconoscimento, è importante dimostrare con ogni mezzo che la pubblicità ci sia stata. Tale dimostrazione va fatta, fermi tutti gli altri adempimenti, con ogni mezzo anche audiovisivo e/o telematico.

#### Ricapitolando possono applicare la L. 398/91:

Fino al 31 dicembre 2019	Dal 1° gennaio 2020
ASD, SSD, associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-	Solo <b>ASD e SSD</b>
loco nonché associazioni bandistiche e cori amatoriali,	
filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente	
costituite senza fini di lucro;	

Da specificare che le ASD e SSD possono anche iscriversi al RUNTS, aderendo così al CTS, ma questo non sembra assolutamente conveniente.

## **03.** REQUISITI PER ASD E SSD

#### **REQUISITI:**

Per l'applicazione della L. 398/91 gli enti dovranno avere proventi commerciali inferiori a 400.000 euro, nella somma si comprendono tutti i ricavi conseguiti o fatturati e le sopravvenienze attive. Non si tiene conto delle plusvalenze e dei premi di addestramento.

La disposizione si applica ad attività connesse a quella istituzionale purché strettamente funzionali all'attività sportiva dilettantistica e non anche a quelle attività distinte ed autonome da essa.



Ad esempio **un locale di ristoro ai margini del campo sportivo** può dirsi strettamente funzionale, mentre non può definirsi tale un locale posto a distanza dal centro dell'attività (*si veda anche qui la circolare AE 18/2018*).

Per aderire alle disposizioni della 398 occorre fare **preventiva comunicazione alla SIAE** mendante raccomandata con ricevuta di ritorno e **all'Agenzia Entrate** mediante la prima dichiarazione dei redditi utile allegando il quadro VO dell'Iva.

Nonostante i pareri contrastanti in materia, anche vedendo la posizione dell'AE, si consiglia sempre di fare tale comunicazione anche se l'omissione verso la SIAE è sanabile con il cosiddetto **comportamento concludente** (agisco come se tale comunicazione fosse stata fatta) **con sanzione da un minimo di 250** ad un massimo di **2.000 euro**.

Tale opzione **ha validità per cinque anni** (art. 9. Comma 2, DPR 544/99), poi ogni anno vale il comportamento concludente.

#### **FARE ATTENZIONE:**

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno, il superiore importo di euro 400.000 va ragguagliato ad anno computando i giorni dalla costituzione al 31 dicembre.

Esempio: Un soggetto che si costituisca il 5 novembre avrà come giorni utili 25 di novembre e 31 di dicembre = 56 giorni. Pertanto: 400.000 diviso  $365 \times 56 = 61.369,86$  (limite dei proventi nell'anno di costituzione per poter usufruire dei vantaggi della L. 398/91).

Nel caso di anno bisestile i giorni da considerare saranno, ovviamente 366.

# COSA SUCCEDE NEL CASO DI SUPERAMENTO IN CORSO D'ANNO DEL LIMITE DI 400.000 EURO?

2 distinti regimi

Regime 398 fino al mese di superamento

Regime ordinario da mese successivo



#### Nel caso di controlli (punto 6.6 circ. AE 18/2018):

che **statuiscano la decadenza dal regime 398** è comunque concessa la deducibilità dei costi che sono dimostrabili ed ai fini IVA la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti anche se non sono stati assolti gli obblighi formali di registrazione.

Ai sensi della Sentenza della Corte di Giustizia Ue causa C-590/13 dell'11.11.201 il principio fondamentale di **neutralità dell'Iva** comporta che **la detrazione dell'Iva sia accordata** qualora risultino soddisfatti gli obblighi sostanziali, anche se taluni obblighi formali siano stati omessi.

#### **04.** ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASD E SSD

Nel novero delle de-commercializzazioni di terzo livello possiamo aggiungere le **ulteriori agevolazioni per le ASD e SSD** che svolgono la loro attività avvalendosi della L. 398/91.

Tali provvidenze sono un po' a cascata e riguardano ASD e SSD come protagonista attivo o passivo, vediamo in rapido dettaglio, se si specifica solo il comma ci si riferisce all'art. 90 della L. 289/2002:

	per l'impresa erogante vige una presunzione assoluta di pubblicità per le
	sponsorizzazioni fino a 200.000 euro annui.
	E' il cosiddetto principio di <b>inerenza forzata</b> di cui <b>al comma 8</b> , grazie a questa
1	norma le spese di sponsorizzazione sono automaticamente di pubblicità ed ogni
	impresa <b>può erogarne fino a 200.000 euro annui</b> .
	Occorre ovviamente provare che la pubblicità ci sia stata privilegiando il <b>principio</b>
	di qualità rispetto alla quantità.
	<b>L'inerenza qualitativa</b> è stata ribadita dalla Cassazione con sentenze 5720/16 e
	7202/17.
	Fare attenzione alla tracciabilità delle spese erogate;
2	il comma 4 libera il Coni e le Federazioni da operare la ritenuta del 4% sulle
	somme erogate ad ASD e SSD;
3	il comma 5 dispone che gli atti costitutivi e successivi, connessi all'attività
	sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (200 euro);
4	il comma 7 esonera le ASD e le SSD dal dover corrispondere la tassa di
	Concessione Governativa per i libri e gli atti sociali;
5	il comma 9 consente la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a
	favore delle ASD e SSD per un importo fino a 1.500 euro per ciascun periodo
	d'imposta.



	La detrazione d'imposta è pari al 19% delle somme erogate.
	Fare attenzione i pagamenti devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale;
6	il comma 10 garantisce l'esenzione IRAP per i compensi erogati a sportivi;
7	i compensi erogati dalle ASD e dalle SSD quali compensi/premi/rimborsi/indennità
	godono della franchigia fino a 10.000 euro annui, per somme superiori e fino ad
	euro 30.658 euro annui si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 23%;

